



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 2, 6, 32, 45a, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale nonché l'articolo 53 della legge federale dell'8 marzo 1960³ sulle strade nazionali,

Art. 29a Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina

¹ Il segnale «Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina» (2.48.1) indica che gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sul tratto in questione soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza richiesti ai sensi dell'articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr.

² A prescindere dalle eccezioni esistenti legate all'approvazione del tipo, sono esclusi dal campo di applicazione:

- a. i viaggi dei servizi antincendio, della protezione civile, del servizio sanitario, della polizia, delle autorità doganali e dell'esercito nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
- b. i viaggi per azioni di soccorso in caso di incidente o avaria e della manutenzione stradale;

RS

¹ RS 741.21

² RS 741.01

³ RS 725.11

- c. i veicoli del servizio pubblico di linea regionale, compresi gli autobus sostitutivi di treni;
- d. gli autoveicoli adibiti ad abitazione;
- e. i veicoli blindati;
- f. i veicoli e i trasporti eccezionali;
- g. i veicoli fuoristrada;
- h. i veicoli accessibili con sedia a rotelle;
- i. i veicoli con più di tre assi;
- j. i veicoli d'epoca, riconosciuti come tali in base all'indicazione nella licenza di circolazione.

³ Il segnale «Fine dell'obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina» (2.57.1) indica che l'obbligo di equipaggiamento ai sensi dell'articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr è soppresso.

Art. 107 cpv. 3 lett. b n. 8^{bis}

³ Non sono necessarie decisioni formali o pubblicazioni per:

- b. la collocazione dei seguenti segnali:
 - 8^{bis}*. «Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (2.48.1)» e «Fine dell'obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina » (2.57.1),

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 2.48.1 e 2.57.1



2.48.1 Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (art. 29*a*)



2.57.1 Fine dell'obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (art. 29*a*)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi